

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI – Santangeli Fabio |

Seduta del 18.03.2021 |

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 3.12.2020, preceduto da reclamo, il ricorrente espone di aver stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo. Chiede il rimborso di € 1.617,25 a titolo di quota parte non maturata degli oneri previsti in contratto.

Costitutosi l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente ed eccepisce: la mancata ricezione del reclamo, giacché dalle evidenze prodotte in atti dal ricorrente risulterebbe inviato ad una casella di posta elettronica non appartenente alla resistente, diversa da quella indicata in contratto nella sezione relativa alle modalità di invio di eventuali reclami; la chiara distinzione in contratto delle commissioni up front e recurring; la non rimborsabilità delle commissioni intermediario, finanziatore, di istruttoria e di attivazione in quanto tutte di natura upfront; l'avvenuto rimborso dell'unica voce soggetta a maturazione nel tempo relativa alle commissioni di gestione.

DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.



2. In via preliminare, il Collegio ritiene di dovere esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto del preventivo reclamo, atteso che il reclamo sarebbe stato inviato ad un indirizzo mail diverso rispetto a quello previsto per l'invio dei formali reclami al resistente.

La doglianza del resistente risulta, ad avviso di Codesto Collegio, infondata, atteso che dall'esame della documentazione versta in atti risulta che il reclamo è stato inviato ad un indirizzo mail facente capo all'intermediario resistente al quale erano state inviate ulteriori comunicazioni, concernenti la richiesta di rimborsi, riscontrati dal resistente.

3. La controversia verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto e/o delegazione di pagamento degli emolumenti, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

4. Occorre preliminarmente rilevare che con la "sentenza Lexitor", emessa dalla Corte di Giustizia Europea (CGUE) in data 11 settembre 2019 nella causa 383/2018, in materia di rimborso dei costi legati ai finanziamenti al consumatore nel caso di estinzione anticipata, la CGUE, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16 paragrafo 1, della direttiva UE 2008/48, ha statuito che tale norma debba essere interpretata *"nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

Ciò premesso, il Collegio richiama quanto statuito recentemente dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 il quale ha rilevato che *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Il Collegio ha, altresì, ritenuto che *"che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch'essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione" del costo del credito, sancito nell'abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l'art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva"* (decisione Collegio di Coord. n. 26525/2019).



5. Quanto alla commissione intermediario del credito, on risulta una descrizione delle attività svolte dall'intermediario del credito che vengono remunerate con tale voce, ma che sia il modulo Secci che il contratto riportano timbro e sottoscrizione di un agente in attività finanziaria. Pertanto, il Collegio ne riconosce la natura up front e ritiene il resistente tenuto alla restituzione delle relative somme calcolate secondo la curva di interessi.

6. Quanto alla commissione del finanziatore, di istruttoria pratica e di attivazione pratica, il Collegio ne riconosce la natura up front e ritiene il resistente tenuto alla restituzione delle relative somme calcolate secondo la curva di interessi.

7. Quanto alla commissione di gestione, il Collegio ne riconosce la natura recurring ed il conseguente diritto del ricorrente ad ottenerne il rimborso secondo il criterio del pro rata.

8. Sulla base di tali rilievi, le richieste del ricorrente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	4,60%					
Denominazione		% rapportata al TAN						
<i>Commissioni intermediario</i>				1.236,00 €	Up front	461,52 €		461,52 €
<i>Commissioni finanziatore</i>				494,40 €	Up front	184,61 €		184,61 €
<i>commissioni istruttoria</i>				600,00 €	Up front	224,04 €		224,04 €
<i>Commissioni attivazione</i>				370,80 €	Up front	138,46 €		138,46 €
<i>Commissioni gestione</i>				1.080,00 €	Recurring	639,00 €	639,00 €	0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.008,63 €

9. L'intermediario è, dunque, tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.008,63.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.008,63.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI